

N. 8339/17 R.G.N.R.

N. 51/18 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Decreto di convalida di sequestro preventivo  
eseguito ad iniziativa della P. G. e di emissione  
di sequestro preventivo

(art. 321 commi 3 - bis e 3 - ter c.p.p.)

Il g.i.p. dott. [REDACTED]

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]

indagati per i reati di cui alla richiesta del Pm che si allega alla presente

Esaminate le memorie difensive provenienti dalle difese di [REDACTED]



## OSSERVA

### 1) Le indagini

L'attività investigativa, riassunta nella informativa dell'1.10.2018, redatta congiuntamente dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della G.D.F. nonché dalla Squadra Mobile e dal N.P.E.F. di Catania, ha consentito di accertare le modalità illecite mediante le quali i responsabili dei Centri Operativi di [redacted] ed [redacted] dell'Organizzazione Non Governativa [redacted] e il loro agente marittimo [redacted] e subagente [redacted] hanno smaltito i rifiuti solidi prodotti a bordo delle navi [redacted] e [redacted], nel corso delle operazioni di salvataggio (S.A.R.) e assistenza medica condotte nel Mediterraneo Centrale nel periodo ricompreso fra gennaio 2017 e maggio 2018.

Alcune conversazioni intercettate sull'utenza del [redacted], rivelavano regolari contatti con i responsabili delle predette ONG, tesi a concordare le modalità fraudolente di classificazione dei rifiuti derivati dall'attività di salvataggio in mare - in particolare degli indumenti contaminati indossati dagli extracomunitari, dagli scarti degli alimenti somministrati agli stessi nonché dei materiali sanitari utilizzati a bordo per l'assistenza medica -, sistematicamente qualificati, conferiti e smaltiti come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, eludendo i rigidi trattamenti imposti dalla loro natura infettiva; tale sistema consentiva alle ONG di lucrare consistenti risparmi di spesa, e al [redacted] di ampliare il proprio giro d'affari, acquisendo, in forza dei costi ridotti assicurati dalla propria intermediazione, un monopolio di fatto nella gestione dei servizi portuali legati alle attività S.A.R. delle ONG impegnate nel Mediterraneo Centrale.

Il contenuto delle conversazioni intercettate che ha svelato il sistema volto a lucrare i notevoli risparmi di spesa hanno trovato un inequivoco elemento di riscontro in data 10.5.2018, allorché, all'interno dell'area portuale di Catania, la G.D.F. procedeva al controllo di un mezzo compattatore di proprietà della ditta portuale concessionaria, contenente i rifiuti solidi scaricati poco prima dalla nave [redacted] al termine dello sbarco di n. 105 migranti soccorsi in mare, così appurando il conferimento indifferenziato di circa 2 metri cubi (80 kg.) di rifiuti, fra i quali venivano rinvenuti rifiuti prodotti dall'attività di soccorso dei migranti, quali indumenti con tracce di materiale e liquido biologico, nonché rifiuti sanitari a rischio infettivo (siringhe, garze, guanti e mascherine utilizzate con chiare tracce ematiche), verosimilmente riconducibili a secreti ed escreti dei migranti provenienti dalla Libia.

Inoltre veniva esaminata la documentazione marittima e sanitaria acquisita presso gli uffici siciliani e calabresi delle Autorità sanitarie portuali e marittime competenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni obbligatorie sui rifiuti presentate dai Comandanti dei natanti nonché alla verifica

sanitaria delle condizioni di salute dei migranti eseguita al momento dello sbarco; nonché la documentazione fiscale e commerciale acquisita presso l'agenzia del [redacted] relativa ai servizi portuali prestati nei confronti delle navi [redacted] e [redacted], noleggiate rispettivamente da [redacted] - e [redacted], mediante la quale è stato possibile quantificare i consistenti risparmi di spesa realizzati dalla predette ONG beneficiando dei servizi portuali assicurati dall'impresa del [redacted]

[redacted] è il titolare dell'impresa individuale [redacted], con sede in [redacted] agente marittimo incaricato dalle ONG oggetto dell'indagine durante il loro periodo di attività, al quale competeva dunque, fra l'altro, la predisposizione della documentazione sugli arrivi e le partenze delle navi [redacted] e [redacted] nel porto di [redacted], la gestione dei contatti con le sub-agenzie presso gli altri porti di approdo, la preparazione della documentazione sugli imbarchi e gli sbarchi dell'equipaggio e dei passeggeri, l'organizzazione delle forniture di bordo (viveri, acqua, carburante) e dei materiali inclusi nei kit forniti ai migranti soccorsi. Il predetto si occupava altresì dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta dei rifiuti di bordo, che per il porto di competenza della [redacted] era affidata alla società [redacted], con sede in [redacted], mentre per gli approdi in altri porti [redacted] si avvaleva di sub-agenti, fra i quali in particolare dell'Agenzia Marittima [redacted] di [redacted], operante nel porto di [redacted] (cfr. all. n. 10).

La [redacted] di [redacted] è la società raccomandataria marittima delle navi oggetto dell'indagine in occasione degli sbarchi presso il porto di [redacted]. In particolare, il porto [redacted] era quello dove la nave [redacted] era solita effettuare gli scali tecnici, mediamente con cadenza mensile; in tali occasioni il rifornimento della nave, data la vicinanza di [redacted] con [redacted], era comunque appannaggio dall'agenzia [redacted]

Il compito principale della [redacted] era quello di intermediazione al ritiro dei rifiuti di bordo, sia in occasione degli sbarchi di migranti, sia in occasione delle soste tecniche. Per lo svolgimento di tali attività, il rappresentante legale dell'agenzia [redacted] si avvaleva della società cooperativa [redacted], amministrata dal [redacted], aggiudicataria del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti all'interno del porto di [redacted] la quale ha provveduto al ritiro sotto bordo dei rifiuti prodotti dalle navi della ONG ed al successivo trasporto sino in discarica per lo smaltimento finale.

Il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi in porto si articola attraverso le seguenti fasi:

1. Trasmissione alle competenti autorità marittime e/o all'agenzia marittima raccomandataria del modulo notifica (art.6, comma 1, D. Lgs. n. 182/2003) dell'arrivo in porto della nave da parte del Comandante, con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti da conferire;
2. attivazione del gestore dell'impianto portuale il quale organizza il servizio tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica;
3. l'operatore ecologico portuale consegna al comandante o suo preposto il cd. "Buono di servizio giornaliero" (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), il quale viene dallo stesso controfirmato come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato;
4. l'unità locale che ha ricevuto le copie dei buoni di servizio giornalieri provvede ad effettuare le operazioni previste attraverso la compilazione del Registro Cronologico ed i successivi adempimenti di carattere amministrativo finalizzati alle operazioni di smaltimento in discarica.

Il team di [redacted] a bordo della nave [redacted] avvicinandosi attraverso una rotazione periodica, è risultato composto da un Coordinatore di progetto S.A.R., un vice Coordinatore S.A.R., un Coordinatore del Team medico, un medico, un logista di bordo, un'infermiera, un'ostetrica, un addetto per gli affari umanitari, un addetto alle comunicazioni, nonché da alcuni mediatori culturali. A bordo della [redacted] la gestione logistica delle merci e dei materiali, compreso l'approvvigionamento dei farmaci e presidi ospedalieri utilizzati ai fini dell'assistenza sanitaria, è stata affidata al personale [redacted]

Inoltre, il team di [redacted] operante a bordo è coadiuvato da un'unità logistica a terra denominata [redacted] la cui sede operativa è ubicata in [redacted] all'interno dei locali siti in [redacted] [redacted], deputata a fornire assistenza nell'approvvigionamento dei viveri, materiali vari nonché a garantire la fornitura di medicinali e presidi ospedalieri destinati alla clinica [redacted] allestita a bordo della nave. L'incarico di logista a terra è stato affidato nel periodo tra giugno 2017 e febbraio 2018 a [redacted] successivamente sostituita da [redacted]

Per condurre le operazioni di soccorso in mare [redacted] ha utilizzato la [redacted], di proprietà dell'armatore tedesco [redacted], noleggiata dal febbraio 2016 dall'ONG franco-tedesca [redacted] per gestire le attività SAR nel Mediterraneo, in partenariato con [redacted]. (cfr. all. 9).

Nell'accordo bilaterale siglato nel maggio 2016 tra [redacted], concernente le operazioni a bordo della [redacted], è stato pattuito che [redacted] avrebbe contribuito con la propria esperienza nella gestione delle navi marittime e nelle operazioni di salvataggio, mentre MSF avrebbe fornito le proprie competenze mediche, forte della consolidata esperienza nel sostegno umanitario e nella raccolta di fondi, impegnandosi a ripartire le spese di

gestione della nave mercantile - come specificato nella sezione 8 del presente accordo -, precisando che i costi dell'equipaggio, del materiale e delle attrezzature connesse alle attività di ricerca e soccorso erano a carico di [redacted], mentre [redacted] era onerata dei costi relativi alle attività mediche e sanitarie prestate a bordo (approvvigionamento di farmaci ed attrezzature mediche, cibo, etc).

[redacted] viene costituito sulla base di una partnership con altre Sezioni site in Italia, [redacted], nonché con le filiali in [redacted] e [redacted], riunite nel Centro Operativo di [redacted]

[redacted] ha operato nel Mediterraneo Centrale utilizzando la [redacted], di proprietà della società - [redacted], con sede legale in [redacted] e della società armatrice olandese [redacted], risulta registrata presso il Compartimento Marittimo di [redacted] al nr. [redacted] del Registro Internazionale. La stessa nave è stata gestita e finanziata da [redacted]

Si rinvia alla richiesta del Pm per quanto riguarda i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie Direttiva comunitaria 2000/59 con la normativa di attuazione costituita dal D.Lgs. n. 182/2003, nonché l'art. 232 D.Lgs. n. 152/06.

In particolare il D.Lgs. n. 182/2003 prevede all'art. 7 l'obbligo a carico del comandante della nave di conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta ogniqualvolta si lasci il porto di approdo, ciò che implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni riportate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo.

Il corretto adempimento dell'obbligo di conferimento postula l'esaustiva indicazione da parte del comandante dei rifiuti prodotti dalla nave, in seno alla notifica che egli ai sensi dell'art. 6 D. lgs. cit. è obbligato a compilare e trasmettere all'autorità marittima, almeno 24 ore prima dell'approdo nel porto.

Al fine di dare attuazione alla direttiva 2007/71/CE del 13 dicembre 2007, che ha modificato l'allegato II della direttiva 2000/59/CE, nonché di uniformarsi alla circolare n. 644 del 4.11.2008 del MEPC. il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 1 luglio 2009, ha sostituito l'allegato III del D.Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 con un nuovo allegato, includendo fra i rifiuti da conferire anche le acque di scarico. Il nuovo allegato III è costituito da quattro parti:

- nella prima vanno riportati i dettagli della nave;
- nella seconda i dettagli del porto e del viaggio;

- nella terza i dettagli del conferimento dei rifiuti;
- nella quarta il tipo ed il quantitativo dei rifiuti da conferire (v. il facsimile del modello di notifica riprodotto a pag. 7-9 della CNR in atti).

Dall'invio della notifica di cui all'art.6 cit. da parte delle Capitanerie di Porto e/o agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell'impianto di raccolta portuale, entro le 24 ore prima dell'ingresso della nave nel porto di approdo, organizza il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti. Al momento del ritiro dei rifiuti, viene consegnato dall'operatore ecologico portuale al comandante o suo preposto il cd. "Buono di servizio giornaliero" (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), valido come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato nel modulo ex art. 6. Un esemplare viene inviato alla competente Autorità Portuale preposta alla gestione del servizio rifiuti.

Nel documento di tracciabilità dei rifiuti, che accompagna gli stessi dalla nave al deposito temporaneo, sono riportate le categorie di rifiuti solidi di seguito elencate, tra cui sono compresi i rifiuti sanitari.

A norma dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. n. 182/2003, "ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia".

Come indicato nella richiesta del Pm, i rifiuti sanitari pericolosi scaricati dalle navi rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 184, co. 4 D. Lgs. n. 152/06, secondo il quale "*sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto*". La normativa speciale in materia di rifiuti sanitari è il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Questa categoria di rifiuti - prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate - devono essere raccolti e confezionati in appositi contenitori omologati a seconda della loro ulteriore distinzione (oggetti da taglio, parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma, farmaci scaduti, etc), e consegnati alle ditte portuali concessionarie del servizio. Essi sono destinati ad uno processo di sterilizzazione in discarica o direttamente in impianti di incenerimento. A bordo, il Comandante o il Responsabile dei rifiuti, appena ha sotto il suo controllo il rifiuto da conferire, ha l'obbligo di compilare il registro di carico e scarico, se previsto, e conservare i formulari che gli verranno consegnati dalle ditte di trasporto e smaltimento.

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo costituiscono la componente più rilevante, per pericolo potenziale, dei rifiuti sanitari pericolosi. Si considerano quindi a rischio infettivo, tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali.

Si definiscono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, o che comunque possono comportare rischio per la salute pubblica, tutti i rifiuti individuati dai codici CER 180102 e 180103 di cui all'allegato A della direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, che, fra l'altro, siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile, o da feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti, o da liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico.

Alla luce della pericolosità di tali rifiuti, è fondamentale procedere ad una corretta raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi, ed evitare ogni forma di miscelazione, come espressamente disposto dall'art. 4 co. 1 del DPR 254/2003, che richiama le norme regolamentari e tecniche attuative relative alle modalità di gestione dei rifiuti sanitari indicati all'art. 9 co. 1 del D.lgs 22/97, il quale a sua volta vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti di cui all'Allegato G del D.lgs 152/2006, tra cui i rifiuti speciali pericolosi sanitari.

I rifiuti prodotti dalla nave, che giuridicamente è qualificata come il produttore dei rifiuti, una volta a terra vengono presi in carico dalla ditta portuale concessionaria in un registro di carico e scarico conforme al D.M. 01.04.1998 n. 148, relativo alle sole operazioni di deposito temporaneo e successivamente trasportati, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera m) comma 1 dell'art. 183 del Dlgs n. 182/03, presso la discarica finale autorizzata. Durante il trasporto, i rifiuti diretti nella discarica finale sono accompagnati da un F.I.R. - formulario di identificazione rifiuti - di cui al D.M. 01.04.1998 n. 145.

Costituisce fatto notorio che le precarie condizioni fisiche dei migranti soccorsi in seguito alle operazioni S.A.R., provati dal lungo viaggio dai Paesi di origine, dalle spesso disumane condizioni in cui essi sono trattenuti nelle "connection houses" in Libia, dalla fatica del viaggio in mare, fanno sì che, appena trasportati a bordo delle navi di soccorso, ad essi siano somministrati alimenti solidi e liquidi di vario genere, forniti indumenti, prestata assistenza sanitaria e medica.

Nonostante il rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi per contatto indiretto con la cute (virus dell'epatite A e E, malattie gastrointestinali, respiratorie, cutanee da germi multiresistenti, salmonella, scabbia, pediculosi, etc), via aerea (bacillo tubercolare polmonare, varicella, etc) o attraverso il sangue ed altri fluidi biologici (epatite B, C, Aids, etc), ferite, oggetti o

materiali biologici contaminati, i vestiti e gli indumenti intimi indossati dai migranti, sostituiti con quelli forniti da [redacted] sono stati raccolti sulla nave [redacted] e sulla nave [redacted] in maniera indifferenziata, e conferiti illecitamente alle ditte portuali autorizzate attraverso la classificazione indebita nella categoria dei rifiuti solidi urbani o speciali indifferenziati, là dove la potenziale carica infettiva di tali rifiuti ne avrebbe imposto la raccolta e il trattamento differenziato. Che la pericolosità degli indumenti indossati dai migranti, in quanto fonte di trasmissione di virus o agenti patogeni contratti durante il lungo viaggio da essi intrapreso, fosse ben nota al personale di [redacted], lo si desume dai numerosi *report* in ordine alle condizioni igieniche e sanitarie riscontrate dai vari Capi Missione all'interno dei Centri di Detenzione in Libia, rinvenuti negli hard-disk della sede [redacted] (v. all. n. 12-17), nonché dai *SAR Report Rescues* in ordine alle condizioni sanitarie dei migranti assistiti a bordo del [redacted] in cui, fra l'altro, si segnalano frequenti e numerosi casi di scabbia, pidocchi, infezioni del tratto respiratorio, tubercolosi, meningite, infezioni del tratto urinario, sepsi (v. pag. 32-39 della CNR in atti).

Tali patologie attribuiscono un rischio infettivo anche ai rifiuti alimentari rappresentati dagli scarti degli alimenti somministrati ai migranti a bordo, potendo essi veicolare, per contatto diretto, microorganismi, virus e tossine trasmessi da soggetti affetti da patologie trasmissibili.

Il trattamento e la raccolta di tali rifiuti non sono dunque assimilabili a quelli dei rifiuti urbani, ma piuttosto, al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica, devono essere organizzati secondo i più rigidi criteri sopra evidenziati, conferendoli quali rifiuti sanitari a rischio infettivo o sanitari pericolosi.

## 2) Il traffico illecito di rifiuti prodotti dalla [redacted] (capo 1).

Indagati: [redacted]

Sin dal 2015 alle attività di soccorso in mare dei migranti provenienti dal Nord Africa, unitamente ai dispositivi militari italiani ed europei, hanno partecipato in misura sempre crescente le navi di numerose ONG, fra le quali in particolare [redacted]

Tale ONG ha operato utilizzando le navi [redacted] (dal 2015 al 2016) e [redacted] (marzo-ottobre 2017), gestite entrambe da [redacted] nonché la nave [redacted] gestita da [redacted]

Allo stato attuale, però, l'unica nave ancora operativa è l'[redacted] noleggiata da [redacted] gestita in modo comune con [redacted]

La rilevante presenza di numerose navi private coinvolte nell'attività di soccorso in mare, indirizzate per lo sbarco dei migranti presso porti italiani, in particolare della Sicilia, si è tradotta in un proporzionale aumento del giro d'affari dell'agenzia marittima di [redacted] del suo subagente presso il porto di [redacted]

Le risultanze investigative hanno dimostrato come [redacted] fosse in grado di offrire tariffe competitive per lo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo, tali da consentire alle ONG di diminuire consistentemente i costi di gestione delle navi.

In primo luogo il contenuto delle conversazioni intercettate, osserva il giudice, ha sicuramente confermato l'ipotesi accusatoria. Si indicano le intercettazioni particolarmente significative rinviando per il testo alla richiesta del Pm e alla citata informativa.

Conv. 12.12.2017 progr. 27 tra [redacted] dove veniva in evidenza la strategia di [redacted] tesa ad accaparrarsi i rapporti di agenzia per conto delle ONG, offrendo tariffe competitive.

Conv. 12.12.2017 progr. 210 tra [redacted] rimproverava [redacted] per aver contattato direttamente la [redacted] di [redacted] aggiudicataria del servizio di raccolta rifiuti presso il porto megarese. Da questa conversazione emerge la consapevolezza da parte di [redacted] della natura pericolosa dei rifiuti derivati dall'attività di salvataggio dei migranti in mare, e la cosciente volontà, nonostante il rischio penale connesso a tale prassi, di classificarli in modo indifferenziato quali rifiuti speciali non pericolosi, sì da abbattere i relativi costi di smaltimento. Risulta inoltre che tale sistema è in atto da circa tre anni [redacted] Perciò, siccome già sono cose che, soprattutto [redacted] da tre anni che facciamo ad [redacted] i prezzi ce li avete, il servizio è stato sempre garantito... I prezzi...ieri te l'ho scritto, è 8 euro a sacco, non è manco un prezzo di tariffa perchè voi... Sì, ma voglio dire, torno a dire, siccome sono già cose da tre anni che facciamo ad [redacted] il discorso dei vestiti, perchè dal [redacted] (n.d.r. nave [redacted] fino adesso abbiamo fatto diverse altre volte, noi la classifichiamo come rifiuto speciale, come se fossero stracci della sala macchina)

Le dichiarazioni rese da [redacted] alla PG confermano tale assunto: ho contattato la ditta [redacted] di [redacted] nella persona di un certo [redacted] di cui non ricordo il cognome, il quale, però alle mie domande sulla separazione e classificazione dei rifiuti mi ha riferito di rivolgermi direttamente all'agente marittimo [redacted]. Più tardi mi ha contattato lo stesso [redacted] intimandomi di non chiamare più la [redacted] al fine di compromettere gli accordi preesistenti dall'anno precedente sul conferimento dei rifiuti e del loro rischio infettivo...omissis...al termine della telefonata ho riportato a [redacted] l'esito del dialogo telefonico avuto con [redacted] con

particolare riferimento al pericolo infettivo degli indumenti dei migranti. [redacted] in questa occasione, nonostante tale problematica, mi ha indicato di predisporre comunque quanto necessario per lo svolgimento dei predetti servizi portuali nel successivo scalo tecnico ad [redacted] al rientro della nave ad [redacted]....non essendo d'accordo su tale decisione, ho parlato di quanto accaduto con [redacted] in merito al discorso dei rifiuti e della loro possibile contaminazione in sede di raccolta a bordo. Però ho capito che tale argomento era già noto a bordo".

Conv. 14.7.2017 progr. 230 tra [redacted] ed [redacted] Field Manager di [redacted] [redacted] per le operazioni SAR della nave [redacted] da cui emerge come la prassi di trattare i rifiuti pericolosi infettivi come rifiuti speciali indifferenziati risalisse a una specifica trattativa condotta negli anni precedenti da [redacted] con la [redacted] per conto di una ONG, all'esito della quale l'agente megarese riusciva a strappare alla controparte delle condizioni vantaggiose in ordine alle modalità di conferimento, successivamente estese anche alle altre ONG.

Il prezzo adottato dalla [redacted] di [redacted] di 8 euro a sacco, prezzo sicuramente concorrenziale, ha consentito al predetto di accaparrarsi i servizi di agenzia marittima relativa alle ONG costantemente impegnate nel Mediterraneo, aumentando esponenzialmente il proprio volume d'affari, passato da euro 45.404 nel 2015, a euro 72.325 nel 2015 e euro 139.153 nel 2016.

Conv. 14.7.2017 progr. 252 tra [redacted] e [redacted] responsabile SAR. Premesso l'obbligo per il comandante della nave di notificare quantità e qualità dei rifiuti a norma dell'art. 6 D. Lgs. n. 182/03 [redacted] sollecitava [redacted] a non far menzione nel relativo modulo del sewage, al fine di evitare i corrispondenti costi di smaltimento. .

Conv. 14.7.2017 progr. 255 tra [redacted] e [redacted] addetta all'amministrazione dei conti della [redacted] alla quale esternava il medesimo intento fraudolento ("non parliamo di sewage, perchè se dichiariamo che avete tot metri cubi, ci fanno fare anche il sewage, che tra garbage e sewage ci vogliono 90.000 euro")

Conv. 18.7.2017 progr. 500 tra [redacted] e [redacted] addetto all'approvvigionamento della [redacted]. In questa conversazione [redacted] suggeriva di separare i rifiuti della cucina dai rifiuti prodotti dai migranti, eccedenti la capacità di stoccaggio ufficiale della [redacted] classificandoli in modo indifferenziato sotto la voce "altro" della categoria "garbage" e riponendoli nel container dei salvagenti, appositamente trasformato in deposito di stoccaggio dei rifiuti.

Ciò avrebbe consentito alla [redacted] di evitare il conferimento presso il porto di [redacted] e lucrare le migliori condizioni previste ad [redacted] realizzando un consistente risparmio di spesa.

Tale progetto non veniva posto in essere perché troppo rischioso e la [redacted] conferiva presso il porto di [redacted] rifiuti secondo le diverse tipologie. Tuttavia anche in questo caso non si faceva cenno ai rifiuti dei migranti, potenzialmente infettivi e ai rifiuti sanitari, che venivano invece ancora una volta miscelati ed occultati con altri rifiuti.

Lo sbarco dei migranti del 14 luglio 2017 a [redacted] ha rappresentato l'ultimo approdo SAR, con a bordo migranti, condotto dalla nave [redacted] prima dell'interruzione delle operazioni deciso dai vertici [redacted] della ONG.

L'analisi della documentazione marittima fornisce un ulteriore riscontro alla tesi accusatoria.

Come precisato dal Pm nella richiesta con argomentazioni che trovano piena condivisione, la documentazione marittima, commerciale e fiscale acquisita dalla GDF (v. pagg. 190-205 della CNR in atti), che ha consentito in particolare di comprovare documentalmente quanto più volte riferito dal [redacted] circa la risalenza nel tempo dell'accordo con i vertici di [redacted], poi "ribaltato" alle altre ONG, in base al quale si procedeva al conferimento indifferenziato di tutti i rifiuti derivati dall'attività di soccorso in mare dei migranti, inclusi i rifiuti pericolosi e infettivi.

Invero, con riferimento agli sbarchi della [redacted] presso il porto di [redacted] avvenuti nell'arco temporale compreso fra il 28.3.2017 e il 14.7.2017, l'esame congiunto delle comunicazioni del Comandante della nave alla M.S.A. contenenti le indicazioni dei rifiuti da conferire, dei buoni di servizio di ritiro e conferimento rifiuti emessi dalle imprese aggiudicatarie del servizio, di raccolta, delle fatture di pagamento emesse dalla M.S.A., dai verbali di verifica sanitaria delle condizioni cliniche dei migranti sbarcati redatti dalle Unità territoriali degli Uffici di Sanità Marittima, confermava che, nonostante la presenza a bordo di numerosi migranti affetti da patologie infettive trasmissibili, bisognosi di sorveglianza sindromica presso i centri di accoglienza, mai vi era stato alcun conferimento specifico di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in particolare degli indumenti dei migranti e dei rifiuti derivati dall'attività medico-ospedaliera svolta a bordo (garze, bendaggi, aghi, cateteri e simili), essendo stati dichiarati e conferiti solo rifiuti urbani indifferenziati, smaltiti tramite il conferimento in discarica.

Solo il 20.5.2017 e il 28.5.2017, in occasione dello sbarco presso il porto di Augusta di n. 743 migranti e presso il porto di [redacted] di n. 1520 migranti, venivano conferiti rispettivamente 180 lt di rifiuti sanitari e 30 lt di medicinali scaduti (sbarco del 20.5.2017) e 24 Kg di rifiuti sanitari (sbarco del 28.5.2017), con attribuzione del codice CER 180103 previsto per i "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni", e smaltimento mediante incenerimento a terra.

Anche se il quantitativo di rifiuti sanitari conferiti appare sproporzionato per difetto rispetto al numero dei migranti trasportato, in ogni caso i dati rilevati in occasione dello sbarco del 20.5.2017 e

del 28.5.2017 rivelano la consapevolezza in capo al [redacted] e ai responsabili di [redacted] del corretto metodo di classificazione dei rifiuti derivati dall'attività di soccorso dei migranti, confermando la natura fraudolenta della qualificazione indifferenziata degli stessi quali rifiuti solidi adottata in occasione degli altri sbarchi.

### 3) Il traffico illecito di rifiuti prodotti dalla [redacted] (capo 2)

Indagati: [redacted]

Identico meccanismo adottato in relazione agli sbarchi di migranti effettuati dalla [redacted] è stato accertato anche in occasione degli approdi SAR della nave [redacted]. Come indicato dal Pm, dal monitoraggio degli approdi della nave [redacted], ed in particolare dall'esame della documentazione contabile o extra contabile acquisita (fatture, buoni di conferimento giornaliero, formulari rifiuti, etc), non risultava infatti che vi fosse mai stato alcun conferimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo, come ad esempio cannule, garze, tamponi, bende, con tracce ematiche, etc (codice CER 180103), provenienti dall'infermeria di bordo.

E' pertanto di tutta evidenza, già sulla scorta del solo esame della documentazione acquisita, come i rifiuti di bordo venissero tutti indistintamente conferiti quali rifiuti solidi urbani, senza alcuna separazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo o dei rifiuti medici. Gli unici rifiuti sanitari consegnati dalla predetta nave alle ditte portuali concessionarie del servizio sono risultati, infatti, soltanto modeste quantità di farmaci scaduti o inutilizzabili (codice CER 180109), ed i rifiuti taglienti e pungenti, quali aghi, siringhe, etc (codice CER 180103).

Tali dati - già di per se univocamente dimostrativi di una consolidata prassi illegale che consentiva ingenti risparmi di spesa alle ONG e correlativamente rafforzava la posizione sul mercato della [redacted] di [redacted] che aumentava la proprie commesse (potendo offrire prezzi più competitivi) - vanno letti anche in relazione all'[redacted] sulla base degli elementi probatori emersi dalle attività di intercettazione.

A tal proposito, anche con riguardo alla nave [redacted] ed alle ONG [redacted] emerso che l'accordo con [redacted] e con [redacted] per lo smaltimento illecito di tutti i rifiuti al prezzo di 8 euro al sacco, fondato sul trattamento indifferenziato dei rifiuti sanitari pericolosi con i comuni rifiuti solidi urbani, era precedente al periodo oggetto di indagine, i vari componenti delle ONG e l'equipaggio della nave trovandosi dunque a operare nel quadro di un sistema illecito consolidatosi in forza di accordi già conclusi.



Tutti i soggetti oggi sottoposti ad indagine, oltre ad essere consapevoli dell'accordo illecito, hanno fornito un contributo alla riuscita del progetto criminoso.

In particolare si ritiene di condividere l'assunto del Pm secondo cui l'elemento soggettivo del delitto contestato può ritenersi sussistente in capo, da un lato, al comandante [redacted] e del primo ufficiale [redacted] quali soggetti che redigevano e sottoscrivevano la notifica di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 182/2003 e le dichiarazioni sui rifiuti, in cui falsamente omettevano di riportare la presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo; dall'altro, in capo a [redacted], quale coordinatore SAR per [redacted], e in capo a [redacted], e [redacted] quali rappresentanti di [redacted] i quali consapevolmente contribuivano alla prosecuzione delle condotte organizzate e reiterate nel tempo di illecito smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, con la complicità di [redacted] e [redacted].

Non così altri appartenenti alla ONG, quali [redacted] i quali, come risulta da numerose conversazioni intercettate riportate nella richiesta, avendo compreso l'irregolarità della gestione dei rifiuti in occasione degli sbarchi dei migranti, chiedevano spiegazione ai loro interlocutori, in evidente imbarazzo fornendo ulteriori elementi in relazione alla sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti degli odierni indagati.

Nonostante gli sforzi di [redacted] e della [redacted] di assicurare la regolarità del conferimento dei rifiuti sanitari, in data 10 maggio 2018, al termine dello sbarco di n. 105 migranti condotti a Catania dalla nave [redacted] militari della GDF verificavano il carico di rifiuti trasportati da un autocarro compattatore diretto presso il deposito della soc.coop a.r.l. [redacted] di [redacted] rinvenendo un ingente carico di rifiuti sanitari ed altri derivanti dal salvataggio dei migranti, occultati e mischiati in modo indifferenziato con gli altri rifiuti conferiti poco prima dalla nave [redacted].

Al momento del controllo, nel buono di servizio giornaliero rifiuti n. [redacted] del 10.05.2018, recante il timbro identificativo della nave e la firma del I° Ufficiale [redacted] era indicato il ritiro di un quantitativo complessivo di rifiuti di circa 15 metri cubi, così di seguito distinti (cfr. *all. n. 41 alla CNR*):

- n. 1 (uno) mc di rifiuti solidi urbani - cat. B - del tipo "rifiuti alimentari";
- n. 4 (quattro) mc di rifiuti speciali indifferenziati - cat. B - del tipo "carta";
- n. 10 (dieci) mc di rifiuti speciali indifferenziati - cat. B - del tipo "plastica".
- la p.g. operante procedeva ad una concreta verifica della tipologia e qualità dei rifiuti conferiti.

Le operazioni di verifica venivano eseguite all'interno del deposito dell'impianto di portuale di raccolta della Soc. [redacted] con le adeguate cautele igienico-sanitarie e la presenza

costante di personale dell'Ufficio di Sanità Marittima – Ministero della Salute - Ufficio Territoriale di [redacted]. Tale attività sfociava nel sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti non indicati nel predetto documento, di seguito analiticamente descritti (cfr. all. n. 42 alla CNR): mc 2 circa (80 kg.) di rifiuti, quali indumenti (tute, t-shirt, coperte termiche, calzature, sciarpe, zainetti, etc) e rifiuti sanitari (siringhe, cateteri, guanti, etc) con tracce di materiale e liquido biologico riconducibili ad urine e feci dei migranti, nonché, garze intrise di tracce ematiche, indumenti, guanti e mascherine utilizzate con chiare tracce ematiche.

Pertanto, l'ispezione confermava la presenza sia di rifiuti del tipo sanitario infettivo, provenienti dall'assistenza medica svolta a bordo, sia di indumenti usurati indossati dai migranti fino al loro salvataggio a bordo. I migranti, infatti, durante il lungo viaggio intrapreso dal loro paese d'origine, passando per i carenti centri di detenzione in Libia, prima di giungere in Italia sono esposti al rischio di trasmissione infettiva da agenti patogeni e/o altri fluidi biologici, che, a loro volta, possono essere veicolati per contatto indiretto attraverso i propri effetti personali ed oggetti materiali.

Come già evidenziato, la gestione e la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari non medici (quindi dei vestiti dei migranti infetti o di altro materiale non medico) era affidata a [redacted], che aveva noleggiato la nave [redacted] dall'armatore della società tedesca [redacted], in partenariato con [redacted], per le attività di assistenza medica nei confronti dei migranti.

In effetti, dalle risultanze dell'attività investigativa, ed in particolare dal monitoraggio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi prodotti a bordo della nave [redacted], emergeva che la gestione delle operazioni di conferimento di tali rifiuti durante i vari approdi S.A.R. erano svolte dal SAR team di [redacted] sotto il coordinamento del Responsabile SAR in quel momento a bordo, identificato in [redacted].

Ulteriori importanti elementi probatori, a conferma del coinvolgimento diretto anche dell'ONG [redacted] nella gestione illecita dei rifiuti prodotti a bordo, emergevano dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche, intercettate proprio nelle ore del sequestro dell'ingente quantitativo di rifiuti pericolosi a rischio infettivo conferiti, in modo fraudolento, dalla nave [redacted] e rinvenuti occultati unitamente ai rifiuti solidi urbani.

Conv. 10.5.2018 n. 516 tra [redacted] Project Coordinator di [redacted] ed alcuni appartenenti alla stessa ONG, dove il responsabile di [redacted] a bordo della nave [redacted] non appena appreso quanto accaduto, si premurava di verificare come era stata effettuata la raccolta dei sanitari presenti a bordo, nonché di dare incarico ad una donna non meglio identificata di

organizzare "un piano", dietro incarico di [redacted], Capo Missione di [redacted] per evitare un eventuale blocco alla partenza della nave a seguito del sequestro dei rifiuti.

Conv. 10.5.2018 n. 520 tra [redacted] e [redacted]

Conv. 10.5.2018 n. 529 tra [redacted] e [redacted] *Logistics Coordinator Libya Mission* di [redacted], da cui emerge la piena consapevolezza in ordine alle modalità arbitrarie di raccolta e classificazione dei rifiuti prodotti a bordo dell'[redacted] in particolare [redacted] manager logista di [redacted] e coordinatore responsabile dei logisti a terra ed a bordo della nave, ammetteva che in passato la gestione dei rifiuti non era stata svolta correttamente, e sollecitava [redacted] ad assicurare la corretta ripartizione e classificazione dei rifiuti, predisponendo quanto necessario per evitare che venissero accertate le modalità illecite con cui avevano operato in passato.

Conv. amb progr. n. 23425 sul ponte della [redacted] 11.5.2018 dove il Comandante [redacted] discorrendo del sequestro con il primo ufficiale [redacted] e con altri componenti dell'equipaggio, impartiva alcune indicazioni per assicurare il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari, così indirettamente confermando la mancata adozione in passato di tali direttive, e riconosceva la piena legittimità del sequestro, a fronte delle illecite modalità di conferimento degli stessi rifiuti adottate dal personale a bordo della nave:

Particolarmente significativi gli esiti dell'esame documentale relativi agli approdi SAR della [redacted] nel periodo tra il 4.1.2017 e il 10.5.2018.

Relativamente a tale arco temporale veniva presa in esame la documentazione relativa ai rifiuti conferiti in occasione di n. 37 approdi, ed in modo sostanzialmente costante ed uniforme emergeva:

- che in tutti i casi esaminati lo smaltimento dei rifiuti era stato realizzato a mezzo della [redacted] di [redacted] che era intervenuta direttamente o tramite propri sub-agenti operanti nei vari porti di approdo diversi da [redacted]
- che tali servizi erano stati sempre fatturati dalla citata agenzia [redacted] di [redacted] alla ONG [redacted] con sede in [redacted]
- che non erano mai stati dichiarati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o medicinali, a fronte di enormi quantitativi di rifiuti conferiti e di numerosissimi casi di malattie infettive dei migranti;
- che, in particolare, in occasione di tutti gli sbarchi esaminati erano stati accertati numerosi casi di malattie infettive gravi quali scabbia, tubercolosi, meningite ed altro, dalle quali erano affetti i migranti salvati, senza mai sia stato realizzato un conferimento secondo legge di rifiuti sanitari pericolosi o di medicinali, atteso che la presenza di tali tipologie di rifiuti

non emergeva nelle notifiche ex art. 6 D.Lgs 182/2003, nei buoni di servizio giornalieri, nelle dichiarazioni sui rifiuti, nelle fatture e negli altri documenti esaminati.

#### 4) Inquadramento giuridico

Appaiono condivisibili le argomentazioni del Pm circa la correttezza nel caso di specie della qualificazione giuridica di cui al reato previsto e punito dall'art. 452 quaterdecies c.p. a cui si fa integrale rinvio, sussistendo tutti gli elementi costitutivi dell'ingiustizia del profitto, dalla presenza delle attività continuative organizzate (abitualità), della gestione abusiva e della quantità ingente di rifiuti. Appare evidente come l'attività illecita è stata realizzata in maniera continuativa, con più operazioni nell'intero arco temporale oggetto d'indagine di circa 1 anno e 6 mesi.

#### 5) La responsabilità delle persone giuridiche

Va premesso che il tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, c.p.p. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Cass. II 16.9.2014 n. 41435, Ass. Integraz. Immigrati).

L'art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 231/2001 assolve alla funzione di definire l'effettivo ambito di applicazione soggettiva della disciplina, stabilendo che destinatari delle disposizioni siano gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche quando prive della medesima.

La disciplina in esame si applica a tutte le persone giuridiche private in senso proprio, e cioè le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che non hanno per scopo lo svolgimento di attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2001 n. 361, nonché ovviamente le società di capitali, anche se regolamentate da discipline speciali (come ad esempio le  e le ); ma altresì tutte le società di persone (comprese le società "di fatto" e più in generale quelle "irregolari"), e le associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 c.c.

Oltre agli enti forniti di personalità giuridica, il secondo comma annovera tra i destinatari della responsabilità da reato anche le società e le associazioni non personificate.

Con riferimento ai criteri di imputazione oggettiva dei reati all'ente, come precisato dal Pm, rileva il disposto dell'art. 5 del decreto 231, nella parte in cui richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio.

Secondo l'impostazione prevalente, fondata anche sulle specifiche indicazioni in tal senso contenute nella Relazione allo schema del decreto legislativo, i due criteri si pongono in rapporto di alternatività, in quanto "il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (v. Cass. S.U. n. 38343/2014; Cass. n. 10265/2013; Cass. n. 24559/2013; Cass. n. 3615/2005).

Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità dell'ente postula la c.d. colpa d'organizzazione, da intendersi in un'accezione squisitamente normativa, affatto diversa dal criterio applicabile quando oggetto dell'indagine sulla riprovevolezza è una condotta umana, in quanto fondata sulla violazione dell'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto attraverso apposite misure di carattere organizzativo e gestionale, cristallizzate in un modello che individui gli specifici rischi penali e le cautele atte a contrastarli.

In assenza di elementi, dunque, che consentano di ritenere la titolarità in capo agli indagati di funzioni di *"rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* a' termini dell'art. 5 lett. a) D.Lgs. n. 231/2001, deve necessariamente farsi riferimento ai criteri di imputazione soggettiva di cui alla lett. b) dell'art. 5, che menziona le *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)"*.

In tal caso, l'ente è responsabile del reato commesso dalla persone fisiche se la commissione dello stesso è stata resa possibile dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, dovendosi comunque escludere tale inosservanza, e dunque la responsabilità dell'ente, se prima della commissione del reato è stato adottata ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (art. 7, co. 1 e 2).

D'altra parte, la carenza di meccanismi di controllo interno in ordine alle modalità di conferimento dei rifiuti infettivi appare vieppiù riprovevole, ove si consideri la natura professionale dell'attività di soccorso prestata da entrambe le ONG, tale da concretare l'immanente rischio di esposizione alle gravi patologie infettive frequentemente riscontrate nei migranti soccorsi, cui avrebbe dovuto conseguire l'adozione delle necessarie cautele tese ad evitare, anche attraverso il conferimento differenziato dei rifiuti contaminati, la incontrollata diffusione degli agenti patogeni.

Se dunque, nonostante le richieste di chiarimenti insistentemente inoltrate dai "logshore", alcuna indicazione circa le corrette modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi infettivi da parte dei vertici delle due ONG, tanto che sia la [redacted] che l'[redacted] continuavano ad applicare il sistema di conferimento indifferenziato concordato con [redacted] e [redacted], deve concludersi che la commissione dei reati contestati sia stata resa possibile proprio dall'inosservanza degli obblighi di direzione e controllo gravanti sui vertici delle ONG, emergendo piuttosto una generalizzata adesione a una prassi che consentiva significativi risparmi di spesa.

Con riferimento al criterio di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio dell'ente derivato da reati commessi dalle persone fisiche, è stato più volte evidenziato come il sistema fraudolento di conferimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivi prodotti a bordo della [redacted] e della [redacted] sia stato concordato proprio al fine di contenere i costi di gestione e operatività delle predette navi, consentendo alla ONG [redacted] e [redacted] di realizzare consistenti risparmi di spesa.

In particolare, per quanto concerne la [redacted] il computo analitico dei costi di smaltimento classificati come rifiuti speciali o solidi urbani, quale desumibile dalle relative fatture con quelli calcolati sulla base della corretta classificazione come rifiuti sanitari, effettuato tenendo conto delle varie differenti componenti di costo riscontrate nei vari porti di approdo, ha consentito di accertare il conferimento di 112.24 metri cubi di rifiuti, corrispondenti a kg. 4.489,60 circa, con un risparmio indebito di € 49.991,49, a fronte di un importo corrisposto di € 13.938,18 (cfr. all. n. 96 alla CNR).

Per quanto riguarda la [redacted] la comparazione dei costi di smaltimento computati, sulla scorta delle fatture esaminate, come rifiuti speciali o solidi urbani con quelli calcolati sulla base della corretta classificazione come rifiuti sanitari, effettuato tenendo conto delle varie differenze componenti di costo riscontrate nei vari porti di approdo, ha consentito di accertare il conferimento di 487,49 metri cubi di rifiuti corrispondenti a kg. 19.499,44 circa, con un risparmio indebito di € 410.323,76, a fronte di un importo corrisposto di € 60.763,78 (cfr. all. n. 97)

Tale indubbio vantaggio patrimoniale, oltre a integrare l'oggetto del dolo specifico del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., ridonda evidentemente anche sotto il profilo della responsabilità dell'ente, atteso che la condotta illecita posta in essere dagli indagati appartenenti a [redacted] e [redacted] è stata commessa nell'interesse e a vantaggio delle predette ONG, al fine di assicurare loro i rilevanti risparmi di spesa accertati.

Va pertanto accolta la richiesta del Pm in ordine alla richiesta di sequestro ex art. 321 co. 1 della motonave [redacted] attualmente in uso alle ONG [redacted] e [redacted]. In particolare, ricorre la fattispecie del primo comma dell'art. 321 c.p.p. in quanto vi è fondato

pericolo, come già sopra esplicito, che la libera disponibilità da parte delle associazioni indagate di tale motonave possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

E' di tutta evidenza, invero, che la commissione del delitto è strettamente correlata all'attività di salvataggio in mare portata avanti dalle citate ONG proprio tramite la motonave [redacted], che, nel limitato periodo oggetto di indagine, realizzava ben 37 sbarchi reiterando sempre l'illecita modalità di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi e di materiale medico. Dunque è altrettanto evidente che la libera disponibilità da parte delle associazioni indagate di tale motonave possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Va altresì accolta la richiesta sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto dei reati, così come individuato nei capi di imputazione, in applicazione sia dell'art. 321 comma 2° c.p.p. in relazione all'art. 452-*quaterdecies* ultimo comma c.p. per gli indagati dei capi 1) e 2), sia degli art. 53 in relazione all'art. 19 del D.Lgs n.231/2000 (responsabilità delle persone giuridiche) per gli enti indagati dei capi 1a) e 2a).

Come si è detto in precedenza il profitto del delitto di cui ai capi 1) e 1a) è da quantificarsi in euro € 40.991,49, mentre per quanto riguarda i capi 2) e 2a) il profitto del reato va quantificato in € 10.323,76.

Per tutti i delitti in contestazione, sia con riguardo alle persone fisiche che agli enti, il legislatore ha previsto la confisca per equivalente del profitto del reato, ed in particolare all'ultimo comma dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. per le persone fisiche che rispondono del delitto di traffico organizzato illecito di rifiuti, ed all'art. 19 in relazione all'art.25-*undecies* co. 2 lett. f) D.Lgs. n. 231/2001 per gli enti.

Per quanto riguarda l'imputazione di tale profitto a ciascun soggetto concorrente nel reato, va evidenziato che le S.U. della Suprema hanno statuito che *"in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso"* (così Cass. Sez. Un. n.26654 del 27.3.2008).

Tale principio giurisprudenziale veniva di recente ribadito nei seguenti termini: *in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo e ciò perché il*

*sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca” ( così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29395 del 26/04/2018).*

Alla luce di tali principi giurisprudenziali, e sussistendo la situazione d'urgenza che consente al P.M. di disporre l'immediato sequestro preventivo ai sensi del co. 3bis dell'art. 321 c.p.p., in ragione della contestuale notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p., che, rendendo edotti gli indagati dei reati loro contestati, concreta il rischio di dispersione delle somme oggetto, in quanto profitto del reato, di futura confisca, a carico di tutti i soggetti imputati del capo 1) e dell'ente che risponde del capo 1a) deve essere richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni o somme sino ad un ammontare complessivo di € 49.991,49; a carico di tutti i soggetti imputati del capo 2) e dell'ente che risponde del capo 2a) deve essere richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni o somme sino ad un ammontare complessivo di € 410.323,76, da eseguirsi a carico di ciascun concorrente su beni e somme di denaro sino all'importo complessivo del profitto individuato per ogni imputazione, e comunque nei limiti complessivi di tale importo.

#### **6) Le eccezioni difensive**

Relativamente alle eccezioni e argomentazioni contenute nelle memorie difensive, si osserva quanto segue.

In primo luogo, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, non dà luogo a nullità l'omessa indicazione nell'ordinanza cautelare, di cui all'art. 45 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del nominativo del legale rappresentante della società indagata (Cass. VI 23.6.2006 n. 32627, )

Di conseguenza va rigettata l'eccezione al punto 2 della memoria nell'interesse di  avendo peraltro l'ente depositato una memoria con la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa addirittura tra l'esecuzione del sequestro e il provvedimento di convalida .

Quanto all'applicabilità del D.lgs. n. 231/01 agli enti privati di diritto straniero, osserva il giudice che il legislatore, nell'indicare all'art. 1, co. 2, D.lgs. 231/2001 i destinatari della disciplina dettata, abbia volutamente usato una formula ampia ("le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"), che consente agevolmente di ricomprendere anche le società aventi la propria sede all'estero.

In conclusione, l'ente straniero, quando opera in Italia, è tenuto ad osservare le leggi italiane, al pari di qualsiasi persona fisica che agisca sul medesimo territorio, alla luce del principio del "*locus commissi delicti*" ossia del luogo in cui è avvenuta la consumazione del reato, con la competenza del giudice italiano poiché le persone fisiche e giuridiche straniere hanno l'obbligo di osservare e rispettare la legge italiana quando operano nel nostro paese (Trib. Milano 27 aprile 2004).

Quanto all'eccezione relativa all'omessa traduzione del provvedimento in lingua francese e inglese, va osservato che, in tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica (Cass. V 30.3.2017, Pan ed altri). Emerge comunque in maniera evidente come gli indagati, di nazionalità italiana o straniera abbiano avuto la possibilità di esercitare un diritto di difesa, essendo state prodotte diverse memorie difensive dopo l'esecuzione e prima della convalida del sequestro.

Quanto all'argomentazione secondo cui il modello standard previsto dalla normativa vigente non prevede l'indicazione dei rifiuti solidi sanitari, osserva il giudice che, anche a volere accedere a tale ricostruzione normativa, va osservato che nella dichiarazione del comandante della nave non viene fatto cenno a rifiuti pericolosi a rischio infettivo, che invece venivano mischiati con rifiuti aventi altra natura. Di conseguenza avrebbe dovuto il comandante indicare la presenza di tali rifiuti infettivi, anche per l'incenerimento, ed inoltre avrebbe comunque dovuto fare in modo che tali rifiuti fossero separati dagli altri e assoggettati a un trattamento certamente differenziato per ragioni di igiene e sicurezza pubblica del porto di sbarco.

Quanto alla presunta non applicabilità del D.L. vo.n. 231 agli organismi *no profit*, la giurisprudenza di merito ha smentito tale assunto condannando un'associazione volontaria di pubblica assistenza (ANPA) per il delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) previsto tra i reati presupposto della responsabilità *ex crimine* dell'ente dall'art. 24 co.1 D. Lgs. n. 231/01 (Trib. Milano 22.3.2011). Peraltro la normativa, parlando di associazioni, sembra non limitare tale responsabilità alle società o agli enti comunque che perseguono scopo di lucro. Peraltro gli elementi emersi nel corso delle indagini indicano come MSF avesse operato al fine di avere un notevole indebito risparmio di spesa e di conseguenza sono presenti connotazioni di tipo economico nella condotta illecita degli odierni imputati.

Appare sufficiente infine la motivazione del Pm in ordine all'urgenza del provvedimento di sequestro per equivalente. La circostanza che contestualmente siano stati emessi gli avvisi ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., costituisce circostanza che consente di affermare la sussistenza del requisito dell'urgenza, potendo l'indagato sottrarre i beni delle somme dai conti correnti al loro intestati.

Infine, l'omessa indicazione del conto corrente non costituisce certamente causa di nullità.

**P.Q.M.**

visti gli artt. art. 321 co. 1, 2, 3 bis c.p.p. in relazione all'art. 452-quaterdecies ultimo comma c.p., art. 53 in relazione all'art. 19 del D.Lgs n.231/2000,

### CONVALIDA

il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 49.991,49, ovunque e presso chiunque custodita nell'interesse di [redacted], nonché della ONG [redacted] in quanto profitto "diretto" del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.;

in via sussidiaria, in caso di impossibilità di procedere a confisca diretta della massa monetaria;

### CONVALIDA

il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili o valori mobiliari nella disponibilità di [redacted] nonché della ONG [redacted] sino alla concorrenza della somma di euro 49.991,49, valore corrispondente al profitto del reato;

### CONVALIDA

il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma complessiva di euro 410.323,76, ovunque e presso chiunque custodita nell'interesse di [redacted] della [redacted] in quanto profitto "diretto" del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.;

in via sussidiaria, in caso di impossibilità di procedere a confisca diretta della massa monetaria;

### CONVALIDA

il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili o valori mobiliari nella disponibilità di [redacted] sino alla concorrenza della somma di euro 410.323,76, valore corrispondente al profitto del reato.

Visto l'art. 321 co. 1 c.p.p.

DISPONE

il sequestro preventivo:

della motonave [redacted], appartenente alla società [redacted], con sede legale in [redacted]

Catania 15 novembre 2018

Il g.i.p.

[redacted]

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Depositato in Cancelleria il 15/11/18  
[redacted]  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
[redacted]